

È legale smaltire segatura, trucioli e residui vegetali tramite combustione? Una questione giuridica esplicita.

La *questio iuris* che viene esaminata si focalizza su due reati presenti all'interno del D. lgs. 152/2006, il c.d. "codice dell'ambiente": 1) deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi 2) combustione illecita di rifiuti non pericolosi.

Caio, titolare dell'azienda "ALFA S.p.A.", si è recato presso lo studio nel quale svolgo la pratica forense poiché gli è stato notificato un Decreto di citazione a giudizio che indicava i seguenti capi di imputazione: A) *reato p. e p. dagli artt. 192 e 256 co. 1 lett. a) e b) e co. 2 D.L.vo n. 152/2006, perché, nell'ambito di attività d'impresa e in qualità di amministratore della società "ALFA S.p.A.", effettuava un deposito incontrollato di rifiuti di origine aziendale, riconducibili alla ditta "ALFA S.p.A.", pericolosi e non pericolosi, parzialmente combusti su un terreno interno alla "ALFA S.p.A", in uso alla medesima società.* B) *E dal delitto p. e p. dall'art. 256-bis, comma 1 e 3, del D.L.vo n. 152/2006 perché nell'ambito di attività d'impresa e in qualità di amministratore della ditta "ALFA S.p.A.", al fine di smaltire illecitamente un cumulo di rifiuti di origine aziendale, riconducibili alla ditta "ALFA S.p.A." costituiti da segatura, trucioli e residui vegetali, vi appiccava il fuoco*”.

In accordo con il mio dominus abbiamo deciso di richiedere, all'interno della memoria difensiva, l'applicazione dell'art 131 bis c.p. per il primo capo d'imputazione, in virtù del quale va pronunciata una sentenza di assoluzione per non doversi procedere ex art. 531 c.p.p.

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto presenta dei requisiti che, secondo il nostro parere, vengono totalmente soddisfatti nel caso di specie, in particolare: la pena detentiva non sia superiore nel massimo a cinque anni, ovvero sia presente una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. Poiché l'art. 256 D. Lgs. 152/2006 punisce “con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro” il deposito di rifiuti non pericolosi e “con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro” il deposito di rifiuti pericolosi, è evidente che tale requisito viene pienamente soddisfatto. L'offesa sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo,

valutate ai sensi dell'art. 133 c. 1 c.p.; nel suddetto caso, si sottolinea l'esigua quantità di rifiuti rinvenuti nella proprietà del Sig. Caio: - kg 14 di rifiuti non pericolosi; - kg 3 di rifiuti pericolosi; che l'imputato ha già provveduto a smaltire. Inoltre si palesa come il terreno relativo al ritrovamento dei rifiuti sia mancante di recinzione e che il Sig. Caio aveva già comunicato al Comune di Omega con raccomandata e alcune fotografie il degrado ambientale della via in questione, lamentando il deposito da parte di estranei di materiale di scarto. In aggiunta si rileva come la Suprema Corte di Cassazione abbia ritenuto di poter applicare l'art. 131 bis c.p. a casi di deposito di rifiuti non pericolosi di portata ben maggiore (si veda Cass. 38842/2017, deposito kg 5.510 di rifiuti di metallo) e anche a casi di deposito con "condotte plurime di lieve entità" (si veda Cass. 38849/2017). Infine, il comportamento non sia abituale. Il Sig. Caio è imputato per la prima volta in un procedimento penale con capi d'imputazione relativi alla gestione dei rifiuti e dunque non vi sono dubbi sulla sussistenza del requisito.

Per quanto riguarda il secondo capo d'imputazione, cioè la combustione di segatura, trucioli e residui vegetali, è stata chiesta al giudice l'assoluzione ex art. 530, co. 1 c.p., perché il fatto non costituisce reato. Infatti l'art 182 c. 6 bis D. Lgs. 152/2006, permette "attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 c. 1 lett. f) (cioè "... la paglia, gli sfalci e le potature..."), effettuate nel luogo di produzione, a condizione che vengano reimpiegate come sostanze concimanti o ammendanti". Si rileva che nel caso di specie, l'A.R.P.A.M., provvedeva a prendere dei campioni sia delle polveri di carteggiatura derivanti dalla società "ALFA S.p.A." all'interno dei sacchi in plastica in cui erano stoccate, sia del materiale combusto presente sul terreno all'interno della buca. Le analisi hanno stabilito che la classificazione delle sostanze esclude qualunque connessione fra la polvere di carteggiatura appartenente agli scarti di produzione dell'azienda "ALFA S.p.A." e il materiale rinvenuto all'interno della brace; dovendosi così constatare la combustione di soli residui vegetali, appartenenti all'erba tagliata delle aiuole circostanti e ad alcuni sfalci e potature delle piante in loco, per cui, ricadendo sull'imputato l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182 c. 6 bis D.Lgs. 152/2006 (si veda Cass. penale sez. III n. 5504/2016), si rimarca come la quantità di residui vegetali che è stata combusta, 0,5

m³, è nettamente inferiore alla quantità prescritta dall'art 182 c. 6 bis D. Lgs. 152/2006 di tre metri steri come si può evincere dal referto del tecnico A.R.P.A.M. (un metro stero equivale ad un metro cubo di legna accatastata), che la produzione di tali residui vegetali è avvenuta tramite le normali attività di giardinaggio relative alla zona adiacente alla società "ALFA S.p.A." e che lo scopo primario della combustione era quella di ricavare ceneri utili alla concimazione di terreni agricoli circostanti.

In subordine, anche per il secondo capo d'imputazione, abbiamo deciso di chiedere l'applicazione dell'art. 131 bis c.p., in virtù del quale va pronunciata una sentenza di assoluzione per non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. Infatti, il caso di specie integra i presupposti di applicazione di tale causa di esclusione della punibilità poiché: l'art. 256 bis D.Lgs. 152/2006 punisce la combustione di rifiuti non pericolosi con la reclusione da due a cinque anni, rispettando la condizione per cui la pena detentiva non sia superiore nel massimo a cinque anni, ovvero sia presente una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena. L'offesa può considerarsi di particolare tenuità, in quanto la combustione è stata messa in atto in una buca di diametro 4 m e profonda circa 1,50 m che non poteva in alcun modo mettere in pericolo la vegetazione circostante. Il comportamento non può considerarsi abituale, invero il Sig. Caio è imputato per la prima volta in un procedimento penale con capi d'imputazione relativi alla gestione dei rifiuti.

All'udienza di comparizione il mio Dominus ha depositato la memoria difensiva ed il giudice ha rinviato all'udienza successiva per l'escussione dei testi. In tale udienza, dopo aver ascoltato la testimonianza del tecnico A.R.P.A.M. che aveva effettuato i rilievi, il giudice ha ritenuto di aver acquisito sufficienti elementi per emettere sentenza. Il sig. Caio è stato assolto con motivazione contestuale per il primo capo d'imputazione perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e per il secondo capo d'imputazione perché il fatto non sussiste.

Fano, li 23 ottobre 2018

Dott. Enrico Vincenzi